



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 28 DEL 11-06-2013

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Valutazione di Impatto Ambientale per l'esercizio di un impianto di trattamento delle acque di falda all'interno dello stabilimento Sanofi-Aventis s.p.a. di Brindisi, nell'ambito della messa in sicurezza di emergenza

Premesso che:

- con nota prot. n. 284 del 03/01/2013 la società Sanofi Aventis s.p.a. – con sede legale in viale Bodio 37/b, 20158 Milano e stabilimento sito nell'ex Punto Franco, Z.I. di Brindisi, rappresentata da Aziz Benrebbah, nato a Mechra Bel Ksir il 17/02/76, in qualità di legale rappresentante della società, ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001, allegato A, punto A. 2. f), per l'esercizio di un impianto di trattamento delle acque di falda all'interno dello stabilimento, nell'ambito degli interventi per la messa in sicurezza di emergenza, già autorizzato all'esercizio in via sperimentale con Deliberazione di Giunta P.le n. 51 del 25/03/2009;

- con nota prot. n. 4204 del 18/01/2013, l'Ufficio precedente ha chiesto alla società di trasmettere la documentazione attestante le caratteristiche del rifiuto da avviare a trattamento con specifico riferimento alla sua classificazione come eventuale rifiuto pericoloso, in relazione anche alla individuazione della competenza per l'espletamento del procedimento disciplinata dalla LR n. 11/2001;

- con nota acquisita al protocollo con n. 8133 del 05/02/2013 la società ha trasmesso copia delle certificazioni attestanti la non pericolosità del rifiuto speciale e, quindi, rientrante nelle competenze della Provincia;

- l'avvio del procedimento è stato comunicato con nota prot. n. 11485 del 18/02/2013, a seguito di un incontro chiesto dalla società finalizzato a chiarire alcuni dettagli del procedimento;

- gli avvisi di deposito del progetto sono stati pubblicati su B.U.R.P. n. 5 del 10/01/2013 e sul "Quotidiano di Brindisi" del 14/01/2013;

- con nota prot. n. 35418 del 28/05/2013 il proponente ha trasmesso una relazione contenente la valutazione degli effetti dell'intervento sul regime idraulico e sulla stabilità geomorfologica del bacino di emungimento, come richiesto dall'Ufficio precedente con nota prot. n. 27953 del 29/04/2013;

- gli elaborati di progetto prodotti dal proponente ed acquisiti agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia sono:

- relazione tecnica e schema a blocchi dell'impianto;
- planimetria generale, dettagli, *lay out* e schema dell'impianto;
- Studio di Impatto Ambientale e Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale;
- Relazione sulla stabilità geomorfologica e sul rischio idraulico;
- Documentazione amministrativa.

- l'impianto di trattamento delle acque di falda nell'ambito della messa in sicurezza della falda superficiale è già autorizzato all'esercizio, come "impianto pilota di sperimentazione", in forza dei seguenti provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Brindisi:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51 del 25/03/2009;
- Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 506 del 26/03/2010, di estensione dei termini dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. 51/09;
- Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 668 del 24/05/2011, con cui i termini per la scadenza dell'autorizzazione sono stati prorogati di ulteriori due anni;

- con nota prot. n. 20580 del 26/03/2013 la Provincia di Brindisi, in riscontro alla richiesta della società di proroga dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 668 del 24/05/2011, ha concesso una ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio, in ragione dei tempi necessari per la conclusione del procedimento di VIA, per ulteriori 3 mesi, ovvero fino al 01/07/2013.

Preso atto che:

- dalla documentazione presentata si evince che:

- l'area occupata dall'impianto di trattamento in questione:

- è situata all'interno dello stabilimento di produzione di principi attivi ed intermedi antibiotici di Brindisi, autorizzato all'esercizio con provvedimento di AIA n. 132 dell'8/06/2011 rilasciato dalla Regione Puglia;
- è individuata in catasto nel Comune di Brindisi al foglio 56, p.lla 269 e ricade in "zona D3", Industriale-produttiva;
- ricade all'interno dell'Area a rischio di crisi ambientale di Brindisi, pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del DPR 12/04/96, nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del D.Lgs. n. 112/98, le soglie dimensionali definite dalla L.R. n. 11/01 subiscono una riduzione del 30%;
- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
- non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
- è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona C, destinata a misure per il traffico e IPPC;

- l'impianto di trattamento delle acque di falda non è ricompreso nel provvedimento di AIA, n. 132 dell'8/06/2011, allegato A, paragrafo 7.5, in ragione della potenzialità di trattamento, dichiarato inferiore alla soglia di 50 mc/g e delle caratteristiche dell'attività valutata come non tecnicamente connessa;

- con Deliberazione di Giunta P.le n. 51 del 25/03/2009 è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio dell'impianto di trattamento per la messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda in via sperimentale, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare relativamente alla competenza ricadente in capo alla regione, ovvero provincia delegata;

- le operazioni oggetto della procedura di VIA sono le seguenti:

- a) accumulo dell'acqua emunta con una portata di 10 mc/h, classificata come rifiuto non pericoloso, codice C.E.R. 16 10 01, in due serbatoi per complessivi 1.200 mc, operazione D15;
- b) trattamento chimico fisico per un quantitativo pari a 40 mc al giorno tramite operazione D9, nello specifico flocculazione e sedimentazione delle acque, filtrazione a sabbia e successivamente adsorbimento su carboni attivi;
- c) stoccaggio dell'acqua trattata all'interno di un serbatoio da 600 m³, da inviare successivamente agli utilizzi negli impianti di produzione, operazione D15, in particolare da destinare al lavaggio delle tele del filtro fanghi nell'impianto di trattamento delle acque, alla marcia delle pompe da vuoto ad anello liquido, per le varie esigenze impiantistiche e di servizio compatibili con la qualità delle acque trattate;

- l'esercizio dell'impianto di trattamento non produce emissioni in atmosfera, né convogliate né diffuse e comporta i seguenti impatti ambientali:

- produzione di fango derivante dalla flocculazione e sedimentazione preventiva, stimata in 5 kg al giorno, da smaltire periodicamente tramite ditte autorizzate;
- produzione di rifiuti costituiti da carboni esausti;
- impatto acustico;
- consumi energetici;
- impatto sul regime idraulico e sulla stabilità geomorfologica del bacino di emungimento;
- riutilizzo dell'acqua di falda trattata negli impianti dello stabilimento;
- bonifica delle acque di falda, tramite abbattimento di Triclorometano ed altri composti organici, Fe, Mn, cloruri, nell'ambito delle operazioni per la messa in sicurezza della falda superficiale;

- durante il periodo di esercizio in via sperimentale, la società ha confrontato le performance di trattamento di due tecnologie: l'adsorbimento su carboni attivi precedentemente descritto e lo strippaggio con aria. Dal confronto operato, la tecnica di adsorbimento su carboni attivi è risultata più efficiente, con una percentuale media di abbattimento del triclorometano superiore al 99 % a fronte di una percentuale del 97 % ottenuta tramite strippaggio;

- l'impianto di trattamento tramite adsorbimento è così costituito:

- due serbatoi di accumulo per un volume complessivo di 1.200 mc;
- filtro a letto di pirolusite per la prima filtrazione delle acque;
- impianto di stoccaggio e dosaggio di ipoclorito di sodio per la rigenerazione del filtro a pirolusite;
- 3 filtri a carbone attivato disposti in serie per l'adsorbimento delle sostanze organiche contenute nelle acque di falda;
- due serbatoi di stoccaggio e accumulo delle acque trattate per il successivo rinvio agli utilizzi produttivi.

Ritenuto che

- dalla documentazione prodotta dal proponente, in particolare dalle conclusioni assunte nel Rapporto Ambientale si può rilevare che, gli impatti ambientali negativi valutati sono compensati dagli impatti positivi apportati all'ambiente, derivanti dalla bonifica delle acque di falda contaminate e dal riutilizzo delle acque trattate;

- il D.M. n. 185 del 12/06/2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue" prevede che le acque industriali trattate siano escluse dal riutilizzo nel caso in cui comportino un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici;

- la filtrazione delle acque su carboni attivati risulta essere una delle metodiche più efficienti e più sostenibili per l'abbattimento del carico inquinante presente nella falda, come risulta anche dalle motivazioni del provvedimento di proroga dell'esercizio dell'impianto pilota n. 668 del 24/05/11;

- la società ha valutato il rischio per la stabilità geomorfologica e per il regime idraulico del bacino di contenimento con le seguenti conclusioni:

- i valori di soggiacenza della falda prima e dopo gli emungimenti sono rimasti invariati nel periodo in cui è stata attivata la messa in sicurezza di emergenza della falda;

- l'analisi delle escursioni stagionali della falda non evidenziano fenomeni correlabili ad un sovra-sfruttamento del bacino idrogeologico da cui sono emunte le acque;
- l'entità dell'emungimento (40 mc/g), rispetto a quanto riscontrato nel periodo di riferimento, non fa ipotizzare probabili fenomeni di dissesto o di instabilità geomorfologica.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, *"Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*;

- la L.R. n. 11/01 *"Norme sulla valutazione di impatto ambientale"*, e s.m.i., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA;

- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08"*;

- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, *"Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione"* modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: *"Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche"* e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09, *"Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia"*;

- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno compreso il rilascio di autorizzazioni che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di falda all'interno dello stabilimento produttivo di Brindisi della società Sanofi Aventis s.p.a., nell'ambito degli interventi per la messa in sicurezza di emergenza, già autorizzato all'esercizio in via sperimentale con D.G.P. n. 51 del 25/03/2009, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società deve acquisire l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un quantitativo di acque emunte non superiore a 40 mc al giorno;
2. tenuto conto dell'esclusione dalle destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate stabilite dall'art. 3 del D.M. n. 185/2003, per le acque che possano venire a contatto con prodotti farmaceutici, il riutilizzo di dette acque all'interno del ciclo produttivo è subordinato all'espressione di specifico parere da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL, nell'ambito del procedimento di autorizzazione;
3. le acque in uscita dall'impianto a carboni devono essere conformi almeno ai valori limite della tabella 3, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. In sede di esame della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, potranno essere valutati requisiti qualitativi più restrittivi per le acque da destinare al riutilizzo, che siano comunque compatibili con i successivi utilizzi industriali;
4. la società dovrà continuare a tenere attivo il sistema di autocontrollo che prevede analisi dei reflui trattati, per la ricerca del cloroformio e altri composti clorurati rinvenuti in sede di caratterizzazione con frequenza quindicinale. Con frequenza mensile dovrà essere effettuata una analisi completa su tutte le sostanze e composti chimici riscontrati in sede di caratterizzazione della acque di falda notificando gli esiti analitici al DAP Brindisi dell'ARPA Puglia. Per l'attività di autocontrollo, inoltre, si dovrà continuare a tenere il registro di controllo vidimato presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi;
5. dovranno essere mantenuti gli autocampionatori automatici per il campionamento medio composito da parte dell'ARPA Dipartimento di Brindisi, con spese a carico della società. Gli autocampionatori saranno posti alla fine della linea di trattamento;
6. dovrà essere proposto un piano di monitoraggio periodico dei fenomeni idrogeologici e geomorfologici connessi con l'emungimento delle acque di falda nel bacino di interesse, nonché di verifica della qualità delle acque di falda con prelievi di campioni ed analisi che devono essere validate in contraddittorio con il DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia con spese a carico della società;
7. i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'impianto di trattamento dovranno essere conferiti solo a trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico compreso i formulari di identificazione dei rifiuti;
8. l'esercizio dell'impianto è finalizzato esclusivamente al trattamento delle acque di falda contaminate nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza della falda a titolarità della società Sanofi Aventis s.p.a., Stabilimento di Brindisi, codificate con CER 16 10 02, con una portata pari a 40 mc/g, facendo salve le eventuali decisioni che dovessero essere assunte dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare relativamente alla bonifica della falda attualmente in corso di definizione;
9. è fatto divieto di svolgere attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti che risultino incompatibili tra loro senza le necessarie misure di sicurezza;
10. è fatto obbligo alla società di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi;

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Sanofi Aventis s.p.a. con sede legale in

via Bodio 37/b, 20158 Milano e sede operativa in Brindisi, Zona ex Punto Franco, Z.I. e, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, sarà trasmesso:

- al Comune di Brindisi;
 - all'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
 - all'ASL Dipartimento di Prevenzione Brindisi;
 - al Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare - Divisione VII Bonifiche e risanamento;
 - alla Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Brindisi;
- il proponente è tenuto a pubblicare un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano a diffusione provinciale, ai sensi dell'art. 13, c. 4, L.R. n. 11/2001;
- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia.

Ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., l'efficacia temporale della presente procedura di V.I.A. è fissata in anni 3.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI